

**COMUNE DI LAVAGNA  
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
TARES**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 05/08/2013

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Istituzione del tributi comunale sui rifiuti e sui servizi

## **TITOLO II - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO**

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetto attivo del tributo

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8. Modalità di computo delle superfici

## **TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE UTENZE E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

Art. 9. Utenze domestiche

Art. 10. Utenze non domestiche

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo

Art. 12. Occupanti le utenze domestiche

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14. Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

## **TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

Art. 15. Riduzione per utenze tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo

Art. 16. Riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

Art. 17. Riduzione per le utenze non domestiche per l'avvio di rifiuti assimilati

Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 19. Agevolazione per magazzini e locali precedentemente destinati al deposito e alla vendita di esercizi commerciali

Art. 20. Esenzione per locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## **TITOLO V - DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Art. 22. Obbligo di dichiarazione

Art. 23. Contenuto della dichiarazione

Art. 24. Termine di presentazione della dichiarazione

Art. 25. Poteri del Comune

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

Art. 26. Riscossione

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 28. Disposizioni transitorie  
Art. 29. Disposizioni per l'anno 2013

**Allegati:**

**ALL. A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

**ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito sul territorio del Comune di Lavagna il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento<sup>1</sup>, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

---

<sup>1</sup> Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

## TITOLO II - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

### Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo anche se chiuse su tre lati;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### Art. 4 - Soggetto attivo del tributo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi

uso adibito suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni ed il presupposto del tributo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e congiuntamente sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ogni unità immobiliare che si trovi in oggettive condizioni di inutilizzabilità ed inagibilità, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo;

h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

m) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati<sup>2</sup> agli

---

<sup>2</sup> Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono **escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti** le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì **escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti**, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa vigente sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (ad esempio per attività quali: autofficine, carrozzerie, elettrauto, case di cura e di riposo ed ospedali, farmacie con laboratorio, attività industriali, studi medici, ristoranti, pescherie), ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 20%.

3. Per fruire dell'esclusione o dell'abbattimento previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (ad esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti).

4. Le imprese che ai fini della precedente normativa Tarsu beneficiavano o della esclusione di quella parte di superficie esattamente individuabile ove si producono rifiuti tossici e/o speciali non assimilabili oppure dell'abbattimento al 20% della superficie complessiva, non sono soggette all'obbligo di presentare la denuncia di cui al punto 3 del presente articolo poiché con le superfici Tares si terrà conto delle precedenti agevolazioni già riconosciute.

### **Art. 8 - Modalità di computo delle superfici**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.



b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) la superficie delle soffitte, solane, sottotetti non adibite a civile abitazione la superficie è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a m. 1,80.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità vigente.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

### **TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE UTENZE E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

#### **Art. 9 - Utenze domestiche**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti si considera il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella denuncia di iscrizione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di 1 componente ogni 43 mq assoggettabili<sup>3</sup> salva la possibilità di produrre idonee prove oggettive da parte del soggetto passivo e l'accertamento da parte del Comune che conduca alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. Per le pertinenze di utenze domestiche (cantine, box, posti auto) si assegna n. 1 componente al nucleo.

#### **Art. 10 - Utenze non domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, si applicano la tariffa per utenza domestica e la tariffa per utenza non domestica per la superficie di rispettiva occupazione.

#### **Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, comprovata e documentata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

---

<sup>3</sup> Il rapporto di 43 mq per ogni componente è il risultato del rapporto tra i 11.313 abitanti relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe al 1/1/2013 ed i mq 481.995,5 di superficie complessivamente occupata relativa all'abitazione principale riscontrabile dalla banca dati tributaria.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e/o assistenti/badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni 43 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune (n. 1 occupante ogni mq 43), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di occupazione l'alloggio con possibilità per il soggetto passivo di fornire idonea prova contraria.

### **Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività classificate sulla base di quanto disposto dal DPR 158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati**

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno di occupazione rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica di riferimento maggiorata di un importo del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso

assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

#### **TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

##### **Art. 15 - Riduzione per utenze tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo**

1. Per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti ed occupate per uso stagionale e discontinuo si applica una riduzione del 25% sulla sola componente variabile del tributo.

2. Per le utenze domestiche di proprietà di soggetti residenti risultanti a disposizione e non occupate, nell'anno solare di riferimento del tributo, da soggetti residenti e/o non residenti o da persona giuridica, è dovuta la quota fissa del tributo con azzeramento della sola quota variabile.

3. Per le utenze non domestiche, definite quali sottocategorie stagionali nell'allegato B del presente regolamento, viene applicata una riduzione pari al 30% sia della componente fissa che della componente variabile del tributo.

##### **Art. 16 - Riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione forfetaria pari ad € 15,00 a seguito della presentazione di apposita istanza da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

La sopraccitata riduzione è concessa a far data dal 2014 per le utenze domestiche che attivano la pratica del compostaggio domestico della frazione umida mediante assegnazione, su richiesta, in comodato gratuito delle compostiere messe a disposizione dal Comune di Lavagna ai sensi del vigente disciplinare per la riduzione sulla Tares per le famiglie che effettuano il compostaggio domestico.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. L'istanza di riduzione si intende presentata contestualmente alla richiesta di adesione al progetto di compostaggio domestico.

Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 17 - Riduzione per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

Per recupero si intende, ai sensi della normativa vigente, una qualsiasi operazione il cui risultato principale sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque,

richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.

#### **Art. 18 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa e per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria, fermo restando l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti è prevista una riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, calcolata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta situato nel perimetro di raccolta obbligatoria, misurato in metri lineari.

Le riduzioni previste sono:

- del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra metri 251 a metri 500;
- del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre metri 500.

2. La riduzione di cui al punto 1. deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

3. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

4. Alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, sia nella componente fissa che nella componente variabile, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. La riduzione di cui sopra è riconosciuta limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

#### **Art. 19 - Agevolazione per magazzini e locali precedentemente destinati al deposito e alla vendita di esercizi commerciali**

1. Per tutti i locali precedentemente adibiti ad esercizio commerciale e a magazzino/deposito di attività commerciale, la Tares è dovuta dal proprietario dal

momento della cessazione dell'attività commerciale e la tariffa si calcola in misura ridotta applicando la sola componente fissa del tributo ed esentando la componente variabile.

#### **Art. 20 - Esenzione per locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli**

1. Per tutti i locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli è prevista l'esenzione dal pagamento Tares sia per la componente fissa sia per la componente variabile del tributo.
2. La destinazione d'uso del locale deve essere indicata nella denuncia di iscrizione originaria o di variazione. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. L'esenzione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 21 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **TITOLO V - DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 22 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni od esenzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni od esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.



3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 23 - Contenuto della dichiarazione**

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di componente del nucleo familiare obbligato in solido;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; per gli immobili a destinazione ordinaria va indicata la superficie pari all'80% della superficie catastale mentre per gli immobili non a destinazione ordinaria la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc.);

h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;

m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; per gli immobili a destinazione ordinaria va indicata la superficie pari all'80% della superficie catastale mentre per gli immobili non a destinazione ordinaria la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc.);
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;
- n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

3. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Il Comune di Lavagna predispone dei modelli di dichiarazione, scaricabili anche dal sito istituzionale comunale.

5. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai commi precedenti e sia fatta in forma scritta e firmata ed accompagnata da copia del documento di identità.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.

#### **Art. 24 - Termine di presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione, occupazione e/o variazione.

2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

3. La dichiarazione di cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento di estinzione del tributo con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, con diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

4. La tardiva presentazione della denuncia di cessazione comporta la cessazione del tributo dalla data di presentazione della tardiva dichiarazione, salvo subentro di nuovo occupante.

5. L'omessa dichiarazione di cessazione in corso d'anno comporta la cessazione del tributo a far data dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

### **Art. 25 - Poteri del Comune**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio o al soggetto responsabile del pagamento per centri commerciali e multiproprietà a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di € 200,00.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 26 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale in 3 rate scadenti nei mesi **di maggio, settembre, dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.**
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento vengono indicati nell'avviso bonario stesso e pubblicizzati sul sito istituzionale del comune. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 27 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della Legge 388 del 23/12/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle Entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 28 - Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i termini prescrizionali nel rispetto dell'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento.

### **Art. 29 - Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate con scadenza: 29 Giugno, 30 Settembre e 20 Dicembre con scadenza della rata unica al 29 Giugno 2013 come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/06/2013 in ottemperanza al comma 22 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

2. Per l'anno 2013, nel rispetto del D.L. 35 del 8/4/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, l'importo delle rate di Giugno e Settembre è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto nell'anno precedente a titolo di TARSU calcolato con le tariffe Tarsu fissate per l'anno 2012 ed approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22/03/2012; la rata di Dicembre è dovuta a conguaglio Tares con scomputo di quanto inviato in acconto Tares; la rata a conguaglio Tares sarà comprensiva della maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato riservata allo Stato;

3. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini Tarsu opportunamente integrate con gli elementi non contenuti e necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste nel rispetto dei principi della Legge 212/2000;

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche dei residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero dei componenti viene determinato in base all'art. 9 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio e da quanto denunciato ai fini IVA.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di

alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

### ATTIVITA'

- 1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- 2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 300 - MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA
- 301 - MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO
- 302 - AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO
- 4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
- 401 - STRUTTURE DEL PORTO
- 5 - STABILIMENTI BALNEARI
- 6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
- 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
- 701 - AGRITURISMO AGEVOLATO PER SERVIZIO
- 702 - ALBERGHI STAGIONALI
- 8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 801 - B&B
- 802 - B&B AGEVOLATO PER SERVIZIO
- 9 - CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 - OSPEDALI
- 11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
- 12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
- 13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 1301 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI
- 14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
- 15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
- 1501 - NEGOZI PARTICOLARI, ECC. STAGIONALI
- 16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
- 18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
- 19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
- 1901 - CARROZZERIA ECC. AGEVOLATA RECUPERO ASSIMILATI
- 20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 2001 - ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE RECUPERO ASSIMILATI
- 21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 2101 - ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI
- 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
- 2201 - RISTORANTI STAGIONALI
- 23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
- 24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- 2401 - BAR STAGIONALI
- 25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI
- 2501 - SUPERMERCATO, ECC. AGEVOLATI RECUPERO ASSIMILATI



- 26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
- 2701 - PESCHERIE STAGIONALI
- 28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
- 29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
- 30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB